

COPIA



# COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 48 del Reg. Delib.

N. 536 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

f.to Antecini

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Scarpari

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica

**O G G E T T O**

**PIANO CASA. APPLICAZIONE L.R. DEL VENETO, N. 14/2009, COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. DEL VENETO, N. 13/2011.**

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di novembre alle ore 20,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 25/11/2011 prot. 7446, si è riunito il Consiglio Comunale.

**N. 54 REP.**

**REFERTO PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 24/01/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Scarpari

Per copia conforme all'originale.

Addì, 24/01/2012

**IL FUNZIONARIO ADDETTO**

Monica Elena Mingardi

Firma a mezzo stampa ai sensi Art. 3 D.Lgs. 3/1993

Eseguito l'appello risultano:

- Antecini Valeria
- Monchelato Liliana Teresa
- Raniero Matteo
- Trevisan Mattia
- Zerbato Silvano
- Repele Nereo
- Belluzzo Miro
- Cracco Adriano
- Nizzaro Enrico
- Trevisan Omar Loris
- Raniero Giuseppe
- Farinon Lorella
- Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

*Il Sindaco-presidente, dopo aver letto il punto all'ordine del giorno, dà la parola al consigliere-assessore Zerbato per l'illustrazione della proposta di delibera.*

*Il consigliere-assessore Zerbato illustra la proposta di delibera.*

*Il consigliere Trevisan Omar Loris interviene per annunciare un voto positivo sulla delibera in discussione.*

*Apprezza il fatto che il piano casa viene deliberato nella forma più espansiva.*

*Non essendoci ulteriori interventi, il sindaco presidente pone ai voti la delibera.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso** che

- la Regione del Veneto ha emanato la legge n. 14 del 08/07/2009, modificata con legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche, meglio nota come "piano casa", con le finalità di promuovere misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.
- la Regione Veneto ha definito alcune linee guida con proprie deliberazioni ed in particolare le Delibere di Giunta Regionale n. 2499 del 04/08/2009, n. 2508 del 04/08/2009 e n. 2797 del 22/09/2009;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 2797 del 22 settembre 2009, è stata approvata la circolare n. 4 del 29 settembre 2009 esplicativa della legge regionale n. 14/2009;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29/10/2009 sono state approvate le modalità operative per l'applicazione della L.R. Veneto n. 14/2009;

**Considerato** che la legge regionale Veneto n. 13/2011 interviene a modificare alcuni articoli della legge regionale "Piano Casa" precedente (L.R. Veneto n. 14/2009);

**Atteso** che il nuovo disposto normativo in oggetto persegue le suddette finalità attraverso le seguenti strategie di intervento:

- possibilità di ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20% del volume esistente e degli edifici non residenziali nei limiti del 20% della superficie coperta esistente, con possibilità di incrementare tali percentuali di un ulteriore 10% qualora si utilizzino fonti di energia rinnovabile con un potenza non inferiore a 3 Kwp, anche se già installati;
- possibilità di demolizione e ricostruzione (anche parziali) con un aumento di cubatura degli edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. L'aumento è consentito fino al 40% del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40% della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso (percentuali aumentabili fino al 50% qualora l'intervento riguardi una ricomposizione planivolumetrica con formule architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano urbanistico attuativo) purché gli edifici stessi siano ubicati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile di cui alla L.R. 9 marzo 2007, n. 4, così come integrate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2499 del 4 agosto 2009 (art. 3);

- possibilità di realizzare pensiline e tettoie su abitazioni esistenti a tutto il 11 luglio 2009 finalizzate all'installazione di impianti solari o fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato con potenza non superiore a 6 Kwp. (art. 5);

- riduzione del contributo di costruzione per la realizzazione delle opere indicate negli articoli 2 e 3 negli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo (art. 7);

- gli ampliamenti che riguardano la prima casa di abitazione si applicano sin dall'entrata in vigore della citata legge regionale, come previsto dall'art. 9, comma 3, dello stesso atto normativo;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 8, della L.R. n. 13/2011 "i comuni entro il termine del 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a:

a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;

b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni;

c) edifici produttivi;

d) edifici commerciali-direzionali.";

**Accertato** che l'art. 9 L. R. n. 14/2009, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 13/2011, regola l'ambito di applicazione della normativa stessa, lasciando ai vari Comuni la discrezionalità di decidere se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare tale disciplina;

**Visto** che le istanze relative agli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4 della legge regionale n. 14/2009 devono essere presentate entro il 30 novembre 2013 ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine entro il quale i Comuni devono deliberare (30 novembre 2011);

**Vista** la Circolare del Presidente della Giunta Regionale relativa alla legge regionale 14/2009, come modificata dalla legge 8 luglio 2011, n. 13, approvata nella seduta di Giunta Regionale del 08/11/2011;

**Viste** le aspettative sia dei residenti nel Comune di Altissimo, sia delle imprese operanti nel settore edilizio e la necessità di dare immediate opportunità agli stessi di intervenire;

**Ritenuto** opportuno deliberare su tale materia, anche al fine di:

- favorire il rilancio del settore edilizio, a tutt'oggi fortemente in crisi, nel rispetto del tessuto urbanistico esistente e dell'ambiente, con contestuale protezione dei beni storici, monumentali, culturali e paesaggistici;

- dare adeguate risposte alle esigenze ed aspettative dei nuclei familiari residenti;

- favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, dell'edilizia sostenibile anche mediante l'impiego di fonti energetiche rinnovabili;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 380/2001;

Vista la legge regionale n. 61/1985;

Vista la legge regionale n. 11/2004;

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Con votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:

Presenti: 12;

votanti: 12;

favorevoli: 12;

## DELIBERA

1) di stabilire che, per le istanze presentate successivamente alla data del 08.07.2011 in regime e ai sensi della legge regionale Veneto n. 14/2009, come modificata ed integrata dalla legge regionale Veneto n. 13/2011, negli ambiti di applicazione previsti dall'art. 9 della legge stessa, si applichi la seguente disciplina:

***“Legge regionale.** Per legge regionale si intende la legge regionale del Veneto 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche, così come modificata dalla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 2 e come modificata ed integrata dalla legge regionale del Veneto n. 13/2011;*

***Circolare regionale.** Nelle modalità di esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto delle interpretazioni di cui alla circolare regionale approvata dalla Giunta Regionale in data 08/11/2011 a firma del Presidente della Giunta regionale;*

***Centro storico. Z.T.O. “A”.** Le facoltà di ampliamento di cui alla legge regionale si applicano agli edifici ricadenti nel centro storico privi di grado di protezione ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a obbligo di piano urbanistico attuativo o se il piano sia stato approvato.*

*Sugli edifici prospicienti la pubblica via o la piazza non è consentito modificare le facciate né per quanto riguarda le altezze come pure per le fonometrie, in contrasto con gli strumenti attuativi. In ogni caso, l'altezza degli edifici retrostanti rispetto la pubblica via, in caso di sopraelevazione, non potrà superare quella dell'edificio corrispondente ubicato lungo la pubblica via stessa. Tecnologie e materiali da costruzione devono essere propri del centro storico. Nel caso esista un Piano di Recupero approvato in vigore è obbligatorio presentare contestualmente alla pratica edilizia anche una scheda di variante al Piano da accordare con l'Ufficio Tecnico Comunale.*

***Z.T.O. “E4-A1 – Centri storici rurali”.** Nei centri storici rurali si dà piena applicazione alla norma agli edifici privi di grado di protezione ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a obbligo di piano urbanistico attuativo o se il piano sia stato approvato. Tecnologie e materiali da costruzione devono essere propri del centro storico rurale. Nel caso esista un Piano di Recupero*

approvato in vigore è obbligatorio presentare contestualmente alla pratica edilizia anche una scheda di variante al Piano da accordare con l'Ufficio Tecnico Comunale.

**Z.T.O. "F".** Nelle Z.T.O. "F" non vengono consentiti gli interventi di cui alla legge regionale, salvo quelli su edifici di interesse collettivo;

**Distanze.** In tutti gli interventi ammessi dalla legge regionale non è possibile derogare alle distanze statali ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge regionale stessa, e alle distanze previste dagli strumenti urbanistici generali e attuativi. E' possibile derogare alle distanze stabilite negli strumenti urbanistici solo nel caso in cui vi sia l'accordo scritto, anche espresso con la sottoscrizione degli elaborati grafici di progetto, tra tutti i confinanti interessati dagli interventi derogatori.

Sono ammessi gli ampliamenti derogando le distanze dai confini delle Z.T.O. poste dallo strumento urbanistico comunale.

Le distanze dalle strade, all'interno e all'esterno del "centro abitato" perimetrato ai sensi del Codice della Strada, da osservare in tutti gli interventi ammessi dalla legge regionale e dalla presente deliberazione, sono quelle previste dal Codice della Strada;

**Altezze.** In tutti i casi di ampliamento dovranno essere rispettate le altezze previste nel P.R.G., fatta eccezione per i soli immobili residenziali, per i quali, nei soli casi di ampliamento ai sensi dell'art. 2 della legge regionale, potrà derogarsi all'altezza massima fissata dalle NN.TT.AA. di P.R.G. in misura non superiore a ml. 1,50. La deroga non si applica agli edifici residenziali collocati in Z.T.O. aventi indice di edificabilità maggiore a mc/mq 1,50, fatta eccezione per le Z.T.O. "A". Sugli edifici prospicienti la pubblica via o la piazza, infatti non è consentito modificare le facciate ne per quanto riguarda le altezze come pure per le fonometrie, in contrasto con gli strumenti attuativi.

**Sottotetti.** Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi è da computare nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1, art. 2, della legge regionale. I sottotetti devono avere le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12.

Sono da escludere dal recupero ai fini abitativi dei sottotetti gli immobili sottoposti dal piano regolatore comunale a tutela, in quanto urbanisticamente classificati come beni ambientali o architettonici.

**Zone produttive.** La disciplina della legge regionale non trova applicazione in tutte le Z.T.O. D1/a. Per le Z.T.O. D1/b l'ampliamento non potrà, comunque, essere superiore al 20%. Nel caso in cui l'ampliamento avvenga a ridosso di zone residenziali il nuovo volume non potrà ospitare attività di lavorazione.

**Zone agricole.** Nelle zone agricole, per gli interventi ammessi dalla legge regionale, si dovranno rispettare le tipologie previste dagli strumenti urbanistici comunali per gli interventi previsti nella Z.T.O. "E". Salvo che il fabbricato principale abbia una tipologia incompatibile con quella stabilita negli strumenti urbanistici stessi l'ampliamento in aderenza potrà essere conforme alla tipologia del fabbricato oggetto di intervento ai sensi della legge regionale.

**Titoli abilitativi.** Oltre alla D.I.A (denuncia di inizio attività) di cui al D.P.R. 380/2001, Parte I, Titolo II, Capo III, Sezione III è concessa la facoltà, per gli interventi ammessi dalla legge regionale e dalla presente delibera, di richiedere al Comune il permesso a costruire di cui al DPR. 380/2001, Parte I, Titolo II, Capo II, Sezione I;

**Pensiline e tettoie.** Le pensiline e le tettoie dovranno rispettare le distanze previste da norme statali vigenti. In ogni caso, non è ammessa l'installazione di pensiline e tettoie a meno di metri lineari 1,5 dal confine, anche stradale fuori il centro abitato perimetrato ai sensi del Codice della Strada. Le pensiline e le tettoie dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto nell'allegato A) della deliberazione di Giunta regionale n. 2508 del 4 agosto 2009, con oggetto: "Incentivi urbanistici ed edilizi per

*l'installazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 8 luglio 2009, n. 14", come integrata dalla L.R.V. n. 13/2011 e dalla circolare regionale.*

**Impianti solari e fotovoltaici.** *Dovrà essere presentato al Comune, entro il termine della fine dei lavori per l'installazione degli impianti solari e fotovoltaici, copia dell'atto di collaudo degli impianti stessi, eseguito da soggetti autorizzati a norma di legge. In caso di mancata presentazione del collaudo, l'intervento si intende realizzato senza titolo abilitativo.*

**Ampliamento.** *L'ampliamento deve essere realizzato, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale e potrà avvenire anche per gli edifici esistenti situati all'interno di Piani Attuativi.*

*Ove ciò non risulti possibile, la D.I.A. o il permesso di costruire dovranno essere accompagnati da una perizia asseverata del tecnico che presenta la pratica edilizia che attesti l'impossibilità di ampliare in aderenza. La D.I.A. o l'istanza del permesso di costruire dovranno essere accompagnati da una adeguata relazione e da un'ipotesi progettuale per la costruzione di un corpo edilizio separato.*

*Per l'esecuzione dell'ampliamento separato dal fabbricato principale dovrà esserne giustificato il collegamento funzionale (per es. passaggio carrabile e/o pedonale) con adeguata relazione sottoscritta dal tecnico incaricato. Il nuovo immobile deve insistere, comunque, nel raggio di cento metri lineari, intendendosi tale, in quanto congruo e compatibile, il limite massimo di "prossimità" e potrà essere realizzato solo all'interno del medesimo lotto in cui si trova l'edificio da ampliare o su lotti contigui ancorchè diversamente classificati dallo strumento urbanistico, appartenenti al medesimo proprietario.*

*Tale facoltà è esclusa per le Z.T.O. "A" e E4-A1 nelle quali non è consentito l'ampliamento separato se ricade all'interno dell'ambito Z.T.O. "A". Comunque è consentita l'edificazione di un volume separato entro i 100 metri lineari dal perimetro dell'ambito Z.T.O. "A" su lotto di proprietà anche se non contigui.*

*L'ampliamento, di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale, ove interessi un corpo esistente destinato ad annesso rustico, potrà avvenire derogando al vincolo notarile nel quale era stato sottoscritto l'impegno a non mutare la destinazione d'uso dello stesso immobile.*

2) Di stabilire che le istanze presentate ai sensi della L.R. 14/2009 prima dell'entrata in vigore della L.R. 13/2011 ovvero entro il 08.07.2011 potranno essere definite con le disposizioni contenute nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.10.2009 con le seguenti modalità:

**Legge regionale.** Per legge regionale si intende la legge regionale del Veneto 8 luglio 2009, n. 14 *Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche, così come modificata dalla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26;*

**Circolare regionale.** Nelle modalità di esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto delle interpretazioni di cui alla circolare regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 2797 del 22 settembre 2009, n. 4 del 29 settembre 2009, a firma del Presidente della Giunta regionale;

**Centro storico.** Gli interventi previsti negli articoli 2,3, e 4 della legge regionale non trovano applicazione per gli edifici ricadenti all'interno del centro storico. Per centro storico si intende la Z.T.O. "A" del piano regolatore comunale vigente; vengono ricompresi nel centro storico i centri storici rurali;

**Z.T.O. "F".** Nelle Z.T.O. "F" non vengono consentiti gli interventi di cui alla legge regionale;

**Distanze.** In tutti gli interventi ammessi dalla legge regionale non è possibile derogare alle distanze statali ex art. 9, comma 8, della legge regionale stessa, e alle distanze previste dagli strumenti urbanistici generali e attuativi. E' possibile derogare alle distanze stabiliti negli strumenti urbanistici solo nel caso in cui vi sia l'accordo scritto, con atto notarile registrato, tra tutti i confinanti interessati dagli interventi derogatori. Sono ammessi gli ampliamenti derogando le distanze dai confini delle Z.T.O. poste dallo strumento urbanistico comunale, fatta ad eccezione per lo sole distanze dai confini della Z.T.O. "F".

**Altezze.** In tutti i casi di ampliamento dovranno essere rispettate le altezze previste nel P.R.G..

**Sottotetti.** Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi è da computare nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1, art. 2, della legge regionale. I sottotetti devono avere le caratteristiche di cui alle Norme del P.R.G. Vigente. Sono da escludere dal recupero ai fini abitativi dei sottotetti degli immobili sottoposti dal piano regolatore comunale a tutela in quanto urbanisticamente classificati come beni ambientali o architettonici.

**Zone agricole.** Nelle zone agricole, per gli interventi ammessi dalla legge regionale, si dovranno rispettare le tipologie previste dagli strumenti urbanistici comunali per gli interventi previsti nella Z.T.O. "E", salvo che il fabbricato principale abbia una tipologia incompatibile con quella stabilita negli strumenti urbanistici stessi. In questo caso l'ampliamento deve essere conforme alla tipologia del fabbricato oggetto di intervento ai sensi della legge regionale.

**Titoli abilitativi.** Oltre alla D.I.A (denuncia di inizio attività) di cui al D.P.R. 380/2001, Parte I, Titolo II, Capo III, Sezione III è ammessa la facoltà, per gli interventi ammessi dalla legge regionale e dalla presente delibera, di richiedere al Comune il permesso a costruire di cui al DPR. 380/2001, Parte I, Titolo II, Capo II, Sezione I;

**Pensiline e tettoie.** Le pensiline e le tettoie dovranno rispettare le distanze previste da norme statali vigenti. In ogni caso non è ammessa l'installazione di pensiline e tettoie a meno di metri lineari 1,5 dal confine. Le pensiline e le tettoie dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto nell'allegato A) della deliberazione di Giunta regionale n. 2508 del 4 agosto 2009, con oggetto: *Incentivi urbanistici ed edilizi per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 8 luglio 2009, n. 14.*

**Impianti solari e fotovoltaici.** Dovrà essere presentato al Comune, entro il termine della fine dei lavori per l'installazione degli impianti solari e fotovoltaici, copia dell'atto di collaudo, eseguito da soggetti autorizzati a norma di legge, degli impianti stessi. In caso di mancata presentazione del collaudo, l'intervento si intende realizzato senza titolo abilitativo

**Opere di urbanizzazione e scarichi fognari.** La D.I.A o il permesso a costruire, ad eccezione degli interventi sulla prima casa, dovranno essere accompagnati da una perizia asseverata da parte del tecnico che presenta la pratica edilizia che attesti

l'adeguata e congrua esistenza di opere di urbanizzazione primaria e degli scarichi fognari in riferimento all'intervento che si vuole realizzare.

Sarà richiesto inoltre il parere del soggetto gestore del servizio idrico integrato esclusivamente per le modifiche della rete fognaria acque nere dovute ad una implementazione degli scarichi inquinanti provenienti del fabbricato oggetto di ampliamento.

**Ampliamento.** L'ampliamento deve essere realizzato, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale.

Ove ciò non risulti possibile, la D.I.A. o il permesso a costruire dovranno essere accompagnati da una perizia asseverata del tecnico che presenta la pratica edilizia che attesti l'impossibilità di ampliare in aderenza. La D.I.A. o l'istanza del permesso a costruire dovranno essere accompagnati da una adeguata documentazione, una relazione, e un'ipotesi progettuale per la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale.

L'ampliamento separato dal fabbricato principale oltre ad essere giustificato, deve avvenire nel lotto di pertinenza ricompreso nel raggio di quaranta metri lineari.

L'ampliamento, di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale, ove interessi un corpo esistente destinato ad annesso rustico, potrà avvenire derogando dal vincolo notarile nel quale era stato sottoscritto l'impegno a non mutare la destinazione d'uso dello stesso immobile.

**Seconda unità abitativa.** Attraverso l'ampliamento sarà possibile ottenere una seconda unità abitativa.

**Esclusioni.** Sono esclusi dalle agevolazioni di cui alla Legge Regionale in oggetto gli edifici, situati all'interno di Piani Attuativi, che possono usufruire o hanno già usufruito della maggiorazione del volume in ampliamento fissata nella misura massima del 15% dall'art. 11 della L.R. 61/1985.

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, dal seguente risultato

Presenti: 12;

votanti: 12;

favorevoli: 12;

per poter dar corso alla procedura.



# **COMUNE DI ALTISSIMO**

(PROVINCIA DI VICENZA)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**PIANO CASA. APPLICAZIONE L.R. DEL VENETO, N. 14/2009, COME MODIFICATA ED INTEGRATA  
DALLA L.R. DEL VENETO, N. 13/2011.**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 28/11/2011

FIRMA

f.to Cisco

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Altissimo, li

FIRMA

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 48 DEL 30/11/2011**